

N. R.G. 2024/653



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Lavoro CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **653/2024**

Il Giudice dott. Claudia Lojacono,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/04/2024,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa depositato il 9.3.24 e iscritto come sopra

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* i ricorrenti hanno riferito di avere reso per molti anni la prestazione presso la sede della committente [REDACTED] S.R.L. (che produce manici in metallo, pezzi piegati e accessori per imballaggio) sita in Bellusco ; che la stessa stipula contratti di appalto di servizi con società appaltatrici che si susseguono l'una all'altra, alle quali affida le numerose attività da eseguirsi presso il proprio magazzino di Bellusco; che l'ultima appaltatrice era [REDACTED] S.R.L. ; che il 14.12.2023 [REDACTED] aveva comunicato alle OO.SS. il cambio appalto “*come da articolo 4 CCNL*” (**doc. 21**) deducendo quanto segue: “*Con la presente si informa che il contratto di appalto di servizi di conduzione impianti, facchinaggio e movimentazione merci in essere tra il Consorzio [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. di Bellusco (MB) del quale [REDACTED] srl è impresa consorziata ed esecutrice cesserà alla naturale scadenza del 31 dicembre 2023 per disdetta consensuale. I servizi già oggetto di appalto al Consorzio [REDACTED] srl, a far data dal 1 gennaio 2024, saranno affidati in appalto alla Cooperativa [REDACTED] con sede in Milano (MI), Via [REDACTED]. Sarà nostra cura includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante Coop. [REDACTED] l'impegno della medesima appaltatrice, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale e a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive della impresa subentrante a dare preferenza ai lavoratori della gestione uscente. Il numero dei lavoratori con più di 4 mesi di anzianità con contratto full time è pari a 43 addetti. Tanto Vi dovevamo ai sensi dell'art. 4 del CCNL applicato dall'appaltatore; che quindi essi erano stati licenziati da [REDACTED] con decorrenza 31.12.2023 e le lavorazioni erano state assegnate da [REDACTED] alla convenuta [REDACTED] società' cooperativa a r.l. ; che in previsione del cambio appalto, il 29.12.2023 si era tenuto un incontro presso [REDACTED] tra l'O.S. Cobas, per il tramite del sig. Papis Ndiaye e della RSA Si Cobas composta da Orlis Rodrigues e Skora Altin, e [REDACTED], durante il quale erano state sottoposte*



ai lavoratori delle bozze delle lettere di assunzione da parte di [REDACTED]; che le bozze indicavano le seguenti condizioni contrattuali : luogo di lavoro: [REDACTED] s.r.l. in Via [REDACTED] [REDACTED] 20882 Bellusco (MB), CCNL: Pulizia Multiservizi qualifica: socio lavoratore di tipo subordinato inquadramento: livello 4° ([REDACTED]) livello 3° ([REDACTED]) livello 2° ([REDACTED]) contratto: tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno orario: 40 ore settimanali; che tutte le proposte contenevano un patto di prova; che stante il riferimento al “socio lavoratore”, oltre che l’inclusione del patto di prova, essi avevano chiesto chiarimenti e gli era stato riferito che l’assunzione non avrebbe potuto essere disposta se non previo inoltro della domanda di ammissione a soci della cooperativa convenuta ed accoglimento della stessa da parte dell’assemblea sociale; essi avevano quindi riferito che non era loro intenzione, allo stato, presentare domanda, né divenire soci della cooperativa, e che ne avrebbero valutato l’opportunità solamente in corso di rapporto; che la necessità della domanda di ammissione a soci della cooperativa era stata più volte ribadita dalla [REDACTED] nelle successive comunicazioni; che 35 lavoratori avevano accettato di presentare la domanda di ammissione a socio ed erano stati assunti, che i ricorrenti avevano invece chiesto di essere assunti senza presentare tale domanda e che al momento non erano stati assunti.

Sotto il profilo del *periculum in mora* i ricorrenti hanno allegato di avere familiari a carico e spese per l’abitazione (locazione o mutuo).

Premesso quanto sopra gli stessi hanno chiesto che in via d’urgenza fosse accertato il loro diritto ad essere assunti alle dipendenze di [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1.1.24 e che la [REDACTED] fosse condannata a corrispondere loro le retribuzioni arretrate .

Si costituiva la resistente eccependo in via preliminare incompetenza territoriale del tribunale adito e , nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato e come tale va accolto.

In ordine alla eccezione di **incompetenza territoriale** del tribunale adito si osserva che la sede amministrativa della [REDACTED] è a Sulbiate, che ivi si sono svolte le trattative e che la sede di lavoro cui erano addetti i ricorrenti (e nella quale chiedono di poter tornare a lavorare) era a Bellusco, per cui l’eccezione va rigettata.

Nel merito, ad un esame sommario, quale quello che caratterizza la presente fase, si ritiene che sussista il *fumus boni iuris*.

Preliminarmente va chiarito che dal ricorso emerge chiaramente che il motivo per cui i ricorrenti hanno rifiutato di sottoscrivere i contratti loro sottoposti è che non volevano, né vogliono attualmente diventare soci della cooperativa.

Le asserzioni della resistente , secondo cui in realtà il motivo era dato dal fatto che i lavoratori non volevano svolgere le mansioni contrattuali o che pretendevano un aumento della retribuzione per svolgere determinate mansioni, sono quindi irrilevanti in quanto non oggetto del ricorso.



E' pacifico, poi, che la [REDACTED] abbia posto quale condizione imprescindibile per l'assunzione che i ricorrenti presentassero domanda di ammissione alla cooperativa. Si ritiene che tale pretesa sia illegittima, mentre di converso è legittimo il rifiuto dei ricorrenti di iscriversi alla cooperativa.

Invero l'art. articolo 4 del CCNL Multiservizi, che trova pacificamente applicazione nel caso di specie, per il caso di "cessazione di appalto" dispone, per quel che qui interessa: " Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:

- a) in caso di cessazione di appalto *a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali* l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
- b) in caso di cessazione di appalto *con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali*, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità".

Orbene, nel caso di specie è pacifico che l'assunzione dei lavoratori sia avvenuta alle medesime condizioni di assunzione del precedente datore di lavoro, come affermato dalla stessa resistente alla pag. 5 della comparsa, per cui era applicabile il punto a) dell'art. 4 e non era necessaria la procedura di cui alla lettera b).

Del resto i ricorrenti non hanno lamentato di avere ricevuto una proposta di assunzione a condizioni diverse.

Quanto all'oggetto specifico del presente giudizio va considerato il successivo punto successivo dell'art. 4, ove questo recita: " Ove l'impresa subentrante sia costituita in forma cooperativa, resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio".

Da una piana lettura della norma si evince che nel caso in cui l'impresa subentrante sia una società cooperativa il lavoratore dipendente può chiedere di divenire socio della stessa.

Poiché la norma parla di "facoltà" è evidente che i lavoratori non hanno alcun obbligo in tal senso.

Qualora poi tale obbligo fosse imposto dalla singola cooperativa subentrante lo stesso sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con il CCNL di settore.



A fronte del chiaro dettato del CCNL è superfluo stabilire , per lo meno in questa fase sommaria , se siano fondati i motivi per cui gli odierni ricorrenti rifiutano di entrare nella cooperativa, motivi che peraltro la difesa dei medesimi ha compitamente elencato e motivato.

E' chiaro, infatti, che se per il CCNL la decisione di diventare soci o meno della appaltatrice subentrante spetta ai lavoratori, tale scelta non può certo essere sindacata. Irrilevante poi è quanto stabilito dal regolamento della [REDACTED], in quanto emanazione della stessa società e con valore solo interno alla stessa, che non può certo prevalere sul CCNL

In ordine al *periculum in mora* si osserva che tre dei ricorrenti hanno una famiglia a carico con almeno due figli e che tutti sono comunque gravati dalle spese relative alla abitazione e dalle altre spese connesse alla sussistenza quotidiana che non possono essere certo essere soddisfatte, nell'attesa della fine del giudizio di merito, con gli esigui importi che ricevono (peraltro solo alcuni di loro) a titolo di Naspi.

Posto quanto sopra va ordinato alla resistente di adiettere al lavoro i ricorrenti immediatamente e alle condizioni contrattuali indicate nelle bozze di assunzione loro sottoposte e di corrispondere loro gli importi indicati in ricorso, che non risultano specificatamente contestati dalla resistente, vale a dire per [REDACTED]: € 1.694,10 al mese , per [REDACTED] € 1.694,10 al mese , per [REDACTED]: € 1.840,72 al mese e per [REDACTED]: € 1.488,87 al mese

Tali importi vanno calcolati dall'1.1.24 (data nella quale i ricorrenti dovevano essere assunti) alla data della effettiva assunzione.

Le spese di giudizio, trattandosi di ricorso in corso di causa, verranno liquidate al definitivo.

P.Q.M.

Il tribunale, provvedendo sul ricorso di cui in epigrafe :

- 1) ordina alla resistente di ammettere al lavoro i ricorrenti in via immediata alle condizioni contrattuali indicate nelle bozze di assunzione loro sottoposte;
- 2) ordina alla resistente di corrispondere a [REDACTED] la somma di € 1.694,10 al mese , a [REDACTED] la somma di € 1.694,10 al mese , a [REDACTED] la somma di € 1.840,72 al mese e a [REDACTED] la somma di € 1.488,87 al mese per tutto il periodo dall'1.1.24 alla data della effettiva assunzione;
- 3) spese al definito.

Si comunichi.

Monza, 22 aprile 2024

Il Giudice

dott. Claudia Lojacono

